

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 882

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **BUSINAROLO**

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di controllo e valutazione delle prestazioni degli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale

Presentata il 6 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, meglio noto come « riforma Brunetta della pubblica amministrazione », all'articolo 14 ha introdotto l'organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), che svolge un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e di valutazione delle strutture e dei dirigenti nell'adempimento degli obblighi di integrità e di trasparenza posti alle amministrazioni. L'OIV è costituito in forma monocratica o collegiale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i suoi membri sono nominati per tre anni, rinnovabili una sola volta, dagli organi di vertice di ogni ente. Al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri sono attribuite le competenze relative alla misurazione e alla valutazione delle *performance*. Per quanto concerne gli enti territoriali sussiste una mera facoltà, e non un obbligo,

di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Gli stessi, infatti, possono continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni relative alla programmazione e alla valutazione dell'attività gestionale. Qualora invece decidano di applicare l'articolo 14, dovranno attenersi strettamente ai principi ivi enunciati. Dopo qualche anno di distanza dalla riforma che ha interessato la pubblica amministrazione è evidente che i risultati sono stati spesso negativi a causa di un apparato burocratico lento e farraginoso che, unito a un sistema debole di controllo e di valutazione, si rivela spesso insufficiente e inadeguato. Ciò evidenzia l'esigenza e l'urgenza di un intervento più incisivo, finalizzato al cambiamento e all'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni,

ispirato alla chiarezza e alla trasparenza, nel quale siano inclusi anche enti territoriali. Il decreto legislativo n. 150 del 2009 è stato infatti diretto soprattutto alle amministrazioni centrali statali e agli enti pubblici non territoriali mentre, in particolare per quanto concerne la trasparenza e il *performance management*, non sono stati considerati gli enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale. Tale situazione ha fatto sì che gli stessi, non sussistendo alcun obbligo, non hanno introdotto gli istituti previsti dalla normativa, applicando la trasparenza spesso in maniera imparziale e inadeguata. La presente proposta di legge,


costituita da un articolo unico, stante il mancato rinvio nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 all'articolo 14 dello stesso decreto, prevede, attraverso una modifica all'articolo 16, l'estensione dell'obbligo di istituire l'OIV anche agli enti territoriali e al Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire un migliore sistema di valutazione della *performance* legato a ogni aspetto dell'organizzazione, nonché degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, così da favorire un efficace sistema di controllo e di trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della *performance*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo le parole: « 2, 7, 9 » è inserita la seguente: « , 14 ».



18PDL0019900